

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4393

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifica all'articolo 138 della Costituzione,
concernente la procedura di revisione costituzionale

Presentata il 16 ottobre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale sistema elettorale maggioritario fa sì che una coalizione di forze politiche, anche qualora abbia una maggioranza solo relativa sul piano elettorale, possa avere la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento.

Ne consegue che — in base all'attuale disposto dell'articolo 138 della Costituzione, in tema di procedura di revisione costituzionale — uno schieramento politico, pur non avendo avuto la maggioranza assoluta degli elettori, potrebbe comunque avere in Parlamento i numeri per modificare la nostra Carta fondamentale.

Questa anomalia, determinata dalla sostituzione del sistema proporzionale con quello maggioritario, impone una modifica all'articolo 138 della Costituzione e, in particolare, l'innalzamento del *quorum* necessario per ogni riforma costituzionale ai tre quinti dei componenti di ciascuna Camera.

La presente proposta di legge costituzionale è dunque tesa ad apportare un correttivo all'articolo 138 della Costituzione; in relazione alla maggioranza parlamentare richiesta per la revisione della nostra Carta fondamentale: si ritiene, infatti, che la previsione di un diverso e, in particolare, più alto *quorum* per le riforme costituzionali (dall'attuale maggioranza assoluta, a quella qualificata dei tre quinti proposta) possa fondare legittimamente (quantomeno) una presunzione di consonanza fra la volontà del legislatore e quella dei cittadini.

Si ritiene inoltre, data la delicatezza che ogni modifica costituzionale comporta, che si debba anche riflettere sulla ristrettezza dell'intervallo tra le due successive deliberazioni oggi previsto, all'articolo 138 della Costituzione, in tre mesi. Il sottoscritto propone che tale intervallo non sia più « non minore di tre mesi », bensì « non minore di sei mesi ».

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di sei mesi, e sono approvate con una maggioranza non inferiore ai tre quinti dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione ».

